

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno — Prima Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del giudice Dott.ssa Antonella Di Stasi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di I grado, iscritto a ruolo il 22.11.2005 al n. *omissis* RG. anno 2005, trattenuto in decisione all'udienza del 06.02.2015, con concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

CORRENTISTA **TRA** *- attrice -*
BANCA **E** *- convenuta -*

Avente ad oggetto: PAGAMENTO, e trattenuto in decisione all'udienza del 06.02.2015, con la concessione di termini ridotti di cui all'articolo 190 c.p.c., sulle conclusioni prese dai difensori delle parti, come da verbale in atti, conclusioni da intenderai qui. Integralmente richiamate e trascritte.

RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attrice conveniva in giudizio la Banca per sentir dichiarare illegittimo lo storno della somma di € 5.430.00 effettuato in data 29.04.2004 dal conto corrente bancario n. *omissis* e condannarla al pagamento della somma di euro 5.430.00 oltre al risarcimento dei danni pari all'esborso degli interessi e delle competenze passive; deduceva, in particolare, di essere esercente attività commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento e che la somma di € 5.430,00 stornata era costituita dai singoli importi di € 1.950,00, € 1.980,00 ed € 1.500,00, relativi a transazioni commerciali regolarmente effettuate tramite POS di carta di credito (GESTORE CARTA DI CREDITO) in data 17-23-24/04/2004.

Si costituiva in giudizio la Banca che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'attore aveva sottoscritto in data 06.07.2001 accordo per gli esercizi commerciali con la GESTORE CARTA DI CREDITO e che la componente era estranea a tale rapporto, avendo svolto solo la funzione, in relazione alla parallela convenzione sottoscritta con (GESTORE CARTA DI CREDITO), di annotare le scritturazioni provenienti dagli acquisti eseguiti presso l'attore, che ne aveva autorizzato l'accredito.

Tenutasi l'udienza di trattazione ed assegnati i termini ex art. 183 comma 5 c.p.c. nonché i termini ex art. 184 c.p.c., si fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata per esigenze di ruolo.

Indi, pervenuto il procedimento alla sede centrale di questo Tribunale per effetto del D. Lgs. 135/2012 e dei conseguenti provvedimenti organizzativi (decreto presidenziale n. 247/2013 e provvedimento di trasmissione al giudice designato dell'*omissis*, all'udienza dell'*omissis* la causa

Sentenza, Tribunale di Salerno, Dott.ssa Antonella Di Stasi, 19 giugno 2015, n. 2813

veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

L'attrice allega l'illegittimità dello storno dell'accredito della complessiva somma di € 3.430,00 effettuato dalla BANCA convenuta in data (omissis) dal conto corrente bancario n. (omissis), nonostante le transazioni relative alla somma in questione fossero state regolarmente autorizzate dalla (GESTORE CARTA DI CREDITO), come da convenzione "Esercenti" per l'accettazione tramite POS di carte di credito, alla quale aveva aderito con la BANCA convenuta e GESTORE CARTA DI CREDITO.

La BANCA convenuta contesta il proprio difetto di legittimazione passiva e deduce la regolarità dello storno effettuato.

Va rilevato che, come da documentazione prodotta dalla convenuta, l'attrice, quale esercente attività commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento, in data omissis, concludeva con GESTORE CARTA DI CREDITO una convenzione con la quale aderiva al Servizio Carta .

Il negozio in questione non vedeva quale parte contrattuale anche la BANCA convenuta.

Va osservato, a tal proposito, che nelle carte di credito trilaterali, come quella che ha dato origine agli accrediti per cui è causa, si è di fronte a due rapporti contrattuali che le parti stipulano preventivamente: da un lato, la convenzione di abbonamento o associazione tra l'emittente ed il fornitore, dall'altro, il contratto di rilascio tra l'emittente e l'utilizzatore della carta. Infine, il contratto di scambio concluso tra il consumatore e l'esercente convenzionato viene a chiudere la trilateralità del rapporto.

In base al contratto di associazione, l'esercente è impegnato a vendere beni o servizi ad ogni titolare della carta, senza pretendere il pagamento immediato del prezzo in contanti, previa esibizione della carta e sottoscrizione di un documento.

L'emittente è obbligato così a pagare entro un determinato tempo all'esercente gli importi delle note di spesa o degli ordinativi, trattenendo una determinata quota a proprio favore sull'importo fatturato.

La base al contratto di rilascio stipulato tra cliente e titolare, il primo, a fronte del corrispettivo di una commissione annua, rilascia al secondo la carta di credito, tramite la quale è legittimato ad effettuare acquisti presso gli esercizi convenzionati senza pagamento del prezzo.

Il titolare si impegna così alle scadenze pattuite a corrispondere all'emittente il prezzo dei beni o servizi acquistati in un determinato periodo.

La Banca convenuta non era, quindi, parte del predetto accordo, ma veniva indicata della società attrice quale Banca presso cui era titolare del conto corrente bancario sul quale il GESTORE CARTA DI CREDITO doveva operare gli accrediti delle transazioni commerciali, il cui pagamento sarebbe stato effettuato con carta di credito rientrante nell'accordo concluso con la società attrice (Cfr art. 15 della convenzione del 6.7.2001, in produzione di parte convenuta).

Rileva, quindi, ai fini del decidere la legittimità o meno dello storno degli accrediti operato dalla BANCA convenuta a seguito di richiesta pervenuta dalla GESTORE CARTA DI CREDITO in data 28.04.2004 (cfr.all.3 della produzione di parte convenuta).

Costituisce principio affermato dalla Suprema Corte che quando la BANCA esegue a favore del proprio correntista un accredito o bonifico ordinario, ai obbliga all'esecuzione nei confronti del solo delegante, non assumendo alcuna autonoma obbligazione nei confronti del correntista beneficiario. Il successivo accreditamento sul conto corrente del beneficiario avviene, invece, in ragione di un

Sentenza, Tribunale di Salerno, Dott.ssa Antonella Di Stasi, 19 giugno 2015, n. 2813

distinto mandato generico a gestire il servizio cassa, conferito dal correntista alla BANCA e prescinde dalla natura e dall'origine della provvista.

Sicché neppure da questo mandato deriva un'autonoma e specifica obbligazione della BANCA nei confronti del suo cliente per ciascuna rimessa perché, secondo quanto prevedono gli art. 1823, comma 1, e 1852 c.c., il contratto di conto corrente obbliga le parti solo all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse (Cfr Cessazione civile, sez. I, 23101/2009, n. 1742).

Nella specie, inoltre, la stessa attrice aveva pattuito con GESTORE CARTA DI CREDITO nella convenzione dell'07.06.2001 il diritto di riaddebito totale in favore di quest'ultima (cfr. art 8 della convenzione in atti "*GESTORE CARTA DI CREDITO potrà dedurre i relativi ammontare ovvero comperare gli stessi rispetto a qualsiasi somma dovuta al vostro esercizio in base al presente accordo anche mediante l'emissione di una nota di debito*").

La domanda, pertanto, è infondata e va rigettata.

Le spese liquidate secondo il DM n. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno — Prima Sezione Civile — in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Antonella Di Stasi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore nei confronti della Banca, con atto di citazione notificato il omissis, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna l'attrice, al pagamento in favore della Banca, delle spese processuali che liquida in € 30,00 per esborsi ed € 1925,00 per compenso professionale di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cassa, come per legge.

Salerno 29.05.2015

IL GIUDICE

dott.ssa Antonella Di Stasi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*